



**CONSORZIO OBBLIGATORIO
DI BACINO VALLE OSSOLA**

Governo e Pianificazione Servizi di Igiene Urbana

Ossola\copertina.contratto.serv..doc

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

TRA IL

**CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO
VALLE OSSOLA**

E

VALLE OSSOLA S.p.A.

Approvato

dall'Assemblea consortile dei Sindaci in data 26.11.2006 e sottoscritto tra le
parti il 15.01.2007

**Testo contrattuale coordinato
con le modifiche approvate
dall'Assemblea consortile dei Sindaci
in data 28.03.2007
e sottoscritto tra le parti l'08.06.2007**

Z:\Area comune\contratti\contratti raccolta\contratti di raccolta\Contratto Ossola\Contratto di servizio.doc

INDICE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 1 - Recepimento delle premesse.....	4
Art. 2 - Oggetto.....	4
Art. 3 – Servizi di igiene urbana – Definizione tecnica ed articolazione.....	4
Art. 4 – Gestione dei servizi.....	5
Art. 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni.....	6
Art. 6 – Attrezzature e personale.....	7
Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi.....	7
Art. 8 – Corrispettivo e pagamenti.....	7
Art. 9 – Piano tecnico finanziario.....	8
Art. 10 – Carta dei servizi.....	8
Art. 11 – Riduzione o sospensione dei servizi.....	9
Art. 12 – Vigilanza e controllo.....	9
Art. 13 - Cooperazione tra le parti.....	10
Art. 14 – Durata.....	10
Art. 15 – Sanzioni.....	10
Art. 16 – Cause di risoluzione contrattuale.....	11
Art. 17 – Controversie e clausola compromissoria.....	11
Art. 18 – Registrazione.....	11
ALLEGATO TECNICO.....	12

L'anno 2007, addì otto del mese di giugno, presso la sede del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola in Crevoladossola (VB) via Valle Antigorio n°26

TRA

il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola (in seguito Consorzio), rappresentato dal direttore dr. Roberto Righetti nato a Domodossola il 27.01.1962 e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Via Valle Antigorio n°26 in Crevoladossola (VB)

E

la società Valle Ossola s.p.a. (in seguito Società) con sede in Via Valle Antigorio n°26 in Crevoladossola (VB) codice fiscale 01946740030 legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore dr. Rodolfo Signorini nato a Valmarchirolo (ora Cugliate Fabiano) il 29.04.1949 e domiciliato per la carica presso la sede della società

Premesso che:

la Legge regionale 24 ottobre 2002, n°24 "Norme per la gestione dei rifiuti" prevede, tra l'altro, che:

- a) il sistema integrato di gestione dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese e che gli stessi sono suddivisi in uno, o più bacini, individuati dalle province;
- b) l'organizzazione dell'attività di bacino per la gestione dei rifiuti urbani venga assicurata attraverso la costituzione di consorzi obbligatori che subentrano nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1:
 - o gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
 - o realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
 - o conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche;

in conformità, ed in ottemperanza della citata Legge regionale, è stato costituito il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di cui sopra mediante la trasformazione e scissione della preesistente Azienda Speciale Consorzio Valle Ossola A11;

la società Valle Ossola s.p.a., costituita a seguito del processo di trasformazione societaria dell'Azienda Speciale Consorzio Valle Ossola A11, secondo le procedure di cui all'art.115 del D.Lgs. n°267/2000 ed in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n°448/2001) e delle disposizioni di cui alla L.r n°24/2002, è Società per Azioni a capitale pubblico totalitario ineditabile per la gestione delle attività di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n°24/2002;

per effetto di suddetta trasformazione e costituzione di Valle Ossola s.p.a., quest'ultima è subentrata, con decorrenza dal 01.04.2004, alla preesistente Azienda Speciale Consortile nella gestione dei servizi pubblici già a questa affidati dai Comuni soci;

l'art. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'erogazione dei servizi pubblici avvenga secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale

interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

la Società Valle Ossola s.p.a., che individua nel proprio oggetto sociale la gestione di impianti e dei servizi di igiene urbana, risulta a capitale totalmente pubblico non variabile nel corso della durata della società e realizza la parte più importante della propria attività con il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola, è affidataria in modo diretto dei predetti servizi ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola esercita, in nome e per conto dei Comuni soci, l'attività di controllo sia tecnico che amministrativo secondo modalità analoghe a quelle esercitate sui propri servizi;

i rapporti degli Enti Locali con le società erogatrici di servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio in ossequio a quanto determinato dall'articolo 133 comma 11 del D.Lgs. n°267/2000;

i contratti di servizio indicano, con riferimento ai servizi affidati, gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza che il gestore è tenuto a rispettare nel corso della prestazione;

lo schema di contratto di servizio, completo degli allegati tecnici, è stato approvato dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola con proprio atto deliberativo n°17 del 27.11.2006 e dal C.d.a. della Valle Ossola s.p.a. con propria deliberazione n°15 del 18.12.2006 e sottoscritto tra le parti in data 07.01.2007;

le modifiche al contratto di servizio (*nel testo esposte in corsivo*) sono state approvate dall'Assemblea consortile dei Sindaci in data 28.03.2007;

il Piano Regionale di gestione dei rifiuti prevede la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che si articola sull'organizzazione ed ottimizzazione dei servizi di raccolta, sui conferimenti agli impianti di smaltimento e di recupero e/o trattamento delle frazioni recuperabili, sulla realizzazione di strutture a servizio dei conferimenti di rifiuto differenziata, ai fini di ridurre le quantità di rifiuto indifferenziato conferite in discarica e di contestuale raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal D.Lgs n°22/1997;

con la D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 la Regione Piemonte ha stabilito i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola ha stabilito le linee guida dei servizi di raccolta mediante lo "Studio di riprogettazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola" approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n°12 del 27.09.2005 sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia;

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo in quanto condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e disposizioni determinate con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola e la società Valle Ossola s.p.a. per l'esercizio, esclusivamente nell'ambito dei territori afferenti alle Amministrazioni Comunali partecipanti al Consorzio, dei servizi di igiene urbana elencati all'articolo 3.
2. I predetti servizi verranno gestiti dalla Società alle condizioni e modalità individuate nel presente Contratto di servizio, nell'allegato tecnico ed in conformità con le norme nazionali e regionali vigenti in materia nonché degli indirizzi di governo definiti dal Consorzio.

Art. 3 – Servizi di igiene urbana – Definizione tecnica ed articolazione

1. I servizi di igiene urbana si intendono ripartiti nelle seguenti due categorie:

1. 1. Servizi di igiene urbana ordinari e programmabili

Si considerano tali i seguenti servizi che hanno natura e caratteristica di pubblica utilità e sono rivolti agli utenti nel loro complesso ed erogati in forma indifferenziata ai medesimi:

- a. raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, e di quelli a questi assimilati, sia tramite contenitori stradali che con sistema domiciliare;
- b. raccolta dei rifiuti urbani differenziati, e di quelli a questi assimilati, sia tramite contenitori stradali che con sistema domiciliare o direttamente resi presso il produttore;
- c. raccolta dei rifiuti ingombranti a matrice legnosa e ferrosa, compresi i rottami, totalmente o parzialmente recuperabili;
- d. raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ivi compresi i beni durevoli, totalmente o parzialmente recuperabili;
- e. pulizia del suolo pubblico o di aree ad uso pubblico mediante servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- f. pulizia dei mercati mediante raccolta, anche separata, dei rifiuti e svuotamento, se posizionati, dei rispettivi contenitori;
- g. trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e/o avvio a recupero delle tipologie di rifiuto recuperabile e presso gli impianti di smaltimento delle tipologie di rifiuto indifferenziato;
- h. lavaggio e disinfezione contenitori porta rifiuti
- i. gestione dei centri di raccolta comunali o intercomunali.

1. 2. Servizi di igiene urbana occasionali e non programmabili

2. Si intendono come tali i servizi di igiene urbana aventi natura di servizio pubblico ma non programmabili in quanto con carattere occasionale e/o di emergenza e come tali svolti dalla Società a seguito di specifica richiesta formulata dal Consorzio.
3. Rientrano in tale categoria, oltrechè i servizi di cui al punto precedente laddove richiesti secondo stagionalità od implementazione di frequenze di raccolta ordinarie, i seguenti:

- a. pulizie di suolo ed aree pubbliche, ivi compreso la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, conseguenti a manifestazioni culturali, sportive, ricreative etc;
- b. rimozione di rifiuti abbandonati o di rifiuti per i quali le autorità competenti abbiano determinato provvedimento di smaltimento;
- c. interventi di adeguamento e/o potenziamento dei contenitori o strutture (anche interrato) atte ad ospitare rifiuti in conseguenza a specifiche esigenze manifestate dal Consorzio.

Art. 4 – Gestione dei servizi

1. Con il presente Contratto, per gestione dei servizi di igiene urbana si intendono tutte le prestazioni sia tecniche che amministrative tramite le quali la Società assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza delle prestazioni, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni strumentali, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi dettati dalla legislazione vigente.
2. La Società si obbliga a svolgere i servizi di cui al precedente articolo 3 nei confronti del Consorzio, e quindi dei Comuni soci, nel rispetto delle indicazioni ed indirizzi sia generali che specifici nonché degli obiettivi di miglioramento definiti dal Consorzio.
3. La Società si impegna pertanto ad eseguire, e garantire sotto la propria responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti all'affidamento dei servizi di igiene urbana ed in particolare provvedere a:
 - a. fornitura, posizionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e contenitori porta rifiuti necessari per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati;
 - b. raccolta, compreso lo svuotamento dei contenitori, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;
 - c. segnalazione alle autorità competenti riguardo l'abbandono di rifiuti intervenendo con le medesime per le eventuali verifiche riguardo la provenienza e la successiva rimozione;
 - d. favorire, in accordo con il Consorzio, la diffusione di informazione e sensibilizzazione riguardo la gestione dei servizi ed in specie di quelli relativi ai conferimenti separati di rifiuti;
 - e. registrazione delle quantità di rifiuto raccolto e conferito agli impianti redigendo report statistico a cadenza trimestrale recante, per singolo Comune servito, la statistica delle produzioni per singola tipologia di rifiuto;
 - f. allestimento e gestione di uffici aperti al pubblico, sia presso la propria sede che presso locali a ciò destinati dai Comuni, per consentire alle utenze, anche telefonicamente e/o tramite numero verde, di disporre agli adempimenti inerenti ai servizi.
4. I servizi sono svolti dalla Società con propri mezzi, attrezzature e personale e con oneri a suo esclusivo carico.
5. Le caratteristiche dimensionali ed organizzative di tali servizi sono individuate nelle allegate schede recanti la definizione tecnica ed operativa dei medesimi che potrà risultare oggetto di variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
6. Ai fini della progressiva e totale unificazione della gestione dei servizi nell'ambito del bacino consortile, la Società, nel periodo di validità del presente Contratto, è tenuta a subentrare nei rapporti esistenti e/o che vengono a scadenza afferenti i servizi di cui all'articolo 3 e attualmente svolti da terzi operatori o in economia dai Comuni soci.

7. Il subentro è deciso dal Consorzio in accordo con i Comuni interessati ed alle condizioni economiche di volta in volta convenute con la Società.
8. *La Società, può svolgere, esclusivamente nell'ambito del territorio di competenza consortile ed attraverso specifici accordi contrattuali e/o convenzioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, servizi di igiene urbana nei confronti di terzi soggetti non aderenti al Consorzio a condizione che i servizi da svolgere:*
 - a. *non determinino oneri aggiuntivi a carico del Consorzio e della Società*
 - b. *non pregiudichino il livello qualitativo e quantitativo dei servizi di igiene urbana svolti nei confronti del Consorzio.*
9. ~~Lo svolgimento delle suddette attività deve essere preventivamente autorizzato dal Consorzio.~~
10. *L'autorizzazione potrà essere rilasciata di volta in volta per ogni singola attività richiesta, ovvero anche in via cumulativa, purchè per attività omogenee, sulla base di ipotesi previsionali annue di svolgimento delle stesse.*

Art. 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, la Società avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti ad ottimizzare il servizio.
2. Si conviene a tal fine che:
 - a. le frequenze di vuotatura dei contenitori ed i tempi di raccolta dovranno rispettare quanto riportato nelle specifiche dei servizi e tali comunque da garantire la piena e costante fruibilità da parte dell'utenza dei punti di conferimento;
 - b. le frequenze di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, siano stabilite con riferimento alla Circolare n. 3/Amb/San – Regione Piemonte del 25.7.2005;
 - c. la gestione delle strutture comunali o intercomunali (ecocentri) dedicate al conferimento separato dei rifiuti deve essere svolta in ossequio alle norme vigenti ed in particolare alla D.G.R. n°93-11429 del 23.12.2003;
 - d. i sistemi di raccolta tecnologicamente idonei al territorio ed alla tipologia di utenza adottati dalla Società, dovranno essere quelli rientranti nelle modalità dei servizi minimi garantiti da adottare sul territorio consortile ed individuati anch'essi negli allegati recanti le specifiche tecniche dei servizi.
3. Con riferimento a quanto posto in premessa, relativamente al documento "Studio di riprogettazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola" che nel presente Contratto si intende integralmente recepito e costituente parte integrante, la Società risulta impegnata, in collaborazione con il Consorzio ed i Comuni interessati per singola area omogenea, sin da ora a perseguire le specifiche tecniche dei servizi individuate nel medesimo.
4. I servizi di igiene urbana occasionali e non programmabili di cui al precedente articolo 3 punto 2, sono svolti dalla Società a seguito di *formale* richiesta del Consorzio.
5. Detti servizi sono disposti dal Consorzio, su iniziativa dei singoli Comuni, e previo preventivo di spesa e tempistica di esecuzione da parte della Società.
6. Quest'ultima è tenuta a proporre, per l'approvazione da parte del Consorzio, apposito elenco prezzi per i servizi di cui sopra entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
7. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente.
8. *La società può subappaltare, previa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio, parte dei servizi e/o singoli processi produttivi di cui al presente contratto, in misura non superiore al 30% del corrispettivo come individuato nel Piano tecnico finanziario.*

9. *E' vietata la cessione parziale o totale del presente contratto.*
10. Tutta l'attività contrattuale della Società si conforma ai principi di derivazione comunitaria ed alle norme vevoli per gli Enti locali.

Art. 6 – Attrezzature e personale

1. Lo svolgimento dei servizi avviene tramite l'utilizzo di attrezzature e personale idoneo la cui definizione qualitativa e quantitativa è demandata alla Società dimodochè risulti sufficiente a garantire l'espletamento dei servizi ed il mantenimento dei livelli definiti nell'allegato tecnico.
2. La Società si impegna a mantenere gli automezzi, le attrezzature e gli accessori destinati al conferimento dei rifiuti in perfetta efficienza nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione stradale, antinquinamento, sicurezza su lavoro.
3. Gli automezzi dovranno recare un logo tipo distintivo della società affidataria mentre i contenitori e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi debbono inoltre recare dicitura con indicazione della tipologia di materiale da introdurre da parte degli utenti.
4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società è tenuta alla completa osservazione di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e previdenziale.
5. I dipendenti impegnati nell'espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della società affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.
6. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, uniforme o vestiario forniti dalla società affidataria, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche.

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi

1. La Società è responsabile della corretta ed efficiente gestione dei servizi affidati e pertanto dovrà tenere manlevato ed indenne il Consorzio da ogni danno evento cagionato a terzi nello svolgimento dei servizi compresi quelli derivanti da qualsiasi difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati.
2. *A copertura dei rischi, la società è tenuta a stipulare polizze assicurative per rischi di responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00; qualora le suddette coperture assicurative non risultino sufficienti al risarcimento dei danni causati a terzi, la società provvederà a proprie spese.*

Art. 8 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo complessivo nei confronti della Società per l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al precedente articolo 3 è determinato annualmente con il Bilancio di Previsione del Consorzio tenuto conto del Piano Tecnico Finanziario annuale predisposto dalla Società.

2. Detto corrispettivo è aggiornato in corso d'anno in relazione ai servizi occasionali e non programmabili affidati alla Società.
3. La liquidazione del corrispettivo avviene a seguito di emissione e regolare trasmissione di fattura bimestrale recante natura dei servizi svolti nel periodo ed importi dei medesimi iva inclusa; il Consorzio provvederà ai competenti atti di liquidazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento di ciascuna fattura.
4. Qualora nel corso dell'anno la Società abbia svolto servizi di cui all'articolo 3 punto 2, i rispettivi corrispettivi saranno fatturati in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno seguente.
5. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse per fatti non imputabili alla Società, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere alla medesima interessi convenzionali al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

Art. 9 – Piano tecnico finanziario

1. La società affidataria è tenuta a presentare al Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, un Piano Tecnico Finanziario per lo svolgimento dei servizi affidati riferito al triennio successivo.
2. Il predetto Piano deve essere conforme agli indirizzi programmatici di governo e gestione approvati dal Consorzio.
3. Gli importi annui complessivi saranno la risultante di una progettazione tecnico-economica, redatta autonomamente dalla Società avvalendosi di strumenti di contabilità industriale analitica, tesa all'ottimizzazione di ogni singolo servizio secondo i parametri che consentiranno il raggiungimento di un elevato standard di qualità e di efficienza nei confronti dell'utenza.
4. Il Piano Tecnico Finanziario è approvato dal Consorzio; quest'ultimo, preliminarmente all'approvazione, può richiedere modifiche ed integrazioni al Piano predisposto dalla Società.
5. La Società è tenuta ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste, ovvero ad esporre le proprie motivate controdeduzioni in ordine alle stesse, ai fini dell'approvazione del Piano.

Art. 10 – Carta dei servizi

1. La Società, in ossequio alle norme vigenti, procederà alla redazione, nel corso dell'anno 2007, della propria Carta dei Servizi.
2. In particolare, ad integrazione delle norme vigenti, la Carta dei Servizi dovrà ispirarsi alle seguenti finalità:
 - a. garantire il massimo livello di informazione agli utenti circa i parametri rappresentativi dei servizi resi (frequenze, orari, tempi di attesa, etc.), posizionamento delle strutture di conferimento rifiuti, modalità di accesso ad impianti od aree di conferimento ed a quelle di segnalazione disservizi;
 - b. collegare le verifiche aziendali di espletamento dei servizi ed i controlli di gestione con gli impegni assunti con la Carta dei Servizi;
 - c. prevedere forme di indennizzo nei confronti degli utenti in caso di inadempienza da parte della Società.
3. La Carta dei Servizi è approvata dal Consorzio e soggetta a revisione ed aggiornamento con cadenza almeno biennale.

Art. 11 – Riduzione o sospensione dei servizi

1. Il servizio di igiene urbana è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.
2. Costituendo pertanto attività di pubblico interesse dovrà essere svolto con continuità e non potrà essere sospeso salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi non prevedibili quali calamità naturali, eventi atmosferici od altre condizioni impendenti, ad esempio, la non percorribilità della viabilità, etc.
3. In caso di proclamazione di scioperi, la Società è tenuta a comunicare nel più breve tempo possibile al Consorzio ed ai Comuni soci riguardo l'astensione dal lavoro ed a provvedere, in ossequio alle normative vigenti, a garantire l'effettuazione dei servizi minimi ed indispensabili al fine di assicurare la tutela della salute.

Art. 12 – Vigilanza e controllo

1. Il Consorzio, in ossequio alle norme relative agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società a totale capitale pubblico, assume il compito, in nome e per conto dei Comuni partecipanti al Consorzio medesimo, di svolgere attività finalizzate al controllo delle attività tecniche ed amministrative svolte dalla Società con particolare riguardo ai livelli qualitativi e quantitativi resi agli utenti, allo stato di applicazione del Contratto di Servizio nonché all'osservanza delle norme ivi contenute.
2. Il controllo e la verifica sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso i seguenti strumenti:
 - a. trasmissione di report statistici a cadenza trimestrale recanti, per singolo Comune servito, i dati di produzione di ogni tipologia di rifiuto;
 - b. trasmissione di report trimestrale sull'andamento gestionale societario recante documento contabile di sintesi relativo allo svolgimento dei servizi;
 - c. audizione del Presidente della Società, a cadenza almeno semestrale;
 - d. *comunicazione preventiva di ogni deliberazione afferente l'ordinaria e straordinaria gestione dei servizi affidati che gli organi delle società intendano adottare nonché trasmissione dei verbali resi dal Collegio sindacale a seguito delle verifiche trimestrali e del Bilancio consuntivo relativo ai servizi affidati con il presente contratto; la società, inoltre, non può portare ad esecuzione, senza preventivo assenso del Consorzio nessuna deliberazione che sia in contrasto con il Piano tecnico finanziario, che possa determinarne modifiche o che possa comportare maggiori oneri finanziari a carico del Consorzio rispetto a quelli determinati ai sensi del precedente articolo 8 del presente contratto.*
3. Il Consorzio si riserva peraltro la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici e/o mediante la collaborazione dei Comuni beneficiari dei servizi, ad ogni altro controllo e verifica che dovessero necessitare ai fini di controllo sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni.
4. A tal fine, la Società si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Consorzio tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.
5. Le parti, ove ritenuto necessario, promuovono la costituzione di Commissioni congiunte coordinate dal Consorzio e composte da un tecnico della Società e da un tecnico o

rappresentante del Comune o dell'Area omogenea di Comuni, per la risoluzione di eventuali problematiche relative allo svolgimento dei servizi dei servizi.

Art. 13 - Cooperazione tra le parti

1. Il Consorzio ed i Comuni soci serviti dai servizi di igiene urbana si impegnano a collaborare con la Società per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e di quantità nella raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all'utenza.
2. I Comuni si impegnano inoltre a comunicare al gestore, con congruo anticipo, le date di particolari manifestazioni pubbliche e le variazioni che verranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a quant'altro interessi luoghi pubblici e viabilità.
3. La Società ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle sue attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, dimodochè i Comuni possano sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
4. Il Consorzio, anche a mezzo delle amministrazioni comunali, si impegna a collaborare con la Società per l'espletamento della vigilanza sul servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, nelle forme organizzative ritenute idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi e gli obiettivi richiamati in premessa.

Art. 14 – Durata

1. Il presente Contratto di Servizio ha validità per tutta la durata temporale delle condizioni normative sufficienti e necessarie per consentire l'affidamento diretto (cd. "in house providing") dei servizi di igiene urbana nei confronti della Società.
2. Peraltro, il Consorzio si riserva la facoltà in ogni momento della durata contrattuale di verificare, unitamente ai Comuni soci, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere dell'affidamento diretto dei servizi di igiene urbana nei confronti della Società.
3. Salvo il caso in cui la cessazione dell'affidamento non venga disposto entro tempi più perentori da specifica normativa, la *cessazione* dell'affidamento è comunicata dal Consorzio alla Società con almeno *sei* mesi di preavviso, senza che la Società medesima possa opporre alcun diritto o pretesa risarcitoria di sorta.
4. Il presente Contratto è soggetto annualmente ad eventuale modifica e/o integrazione o in tempi più brevi su richiesta di una delle parti.

Art. 15 – Sanzioni

1. Ogni inadempimento da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo quanto stabilito dal successivo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
2. La sanzione è applicata dal Consorzio nella persona del direttore su conforme parere del Consiglio d'Amministrazione e viene trattenuta direttamente sui corrispettivi bimestrali in corso di liquidazione alla Società.
3. Ai fini di applicazione delle sanzioni si applica la seguente procedura:

- a. accertato dagli organi consortili inadempimento contrattuale, lo stesso è contestato per iscritto alla Società dal direttore del Consorzio entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuto accertamento;
- b. la Società provvede, nei successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'avvenuta comunicazione, a fornire le proprie controdeduzioni ed al contempo, comunque, a rimuovere le cause di inadempimento;
- c. nei successivi trenta giorni, il direttore del Consorzio verifica la sussistenza degli interventi o misure poste in essere per rimuovere le cause di inadempimento e, qualora non ritenga motivate le controdeduzioni prodotte dalla Società, applica la sanzione di importo compreso tra il minimo ed il massimo sopra definito in relazione alla gravità dell'evento;
- d. qualora la Società non abbia rimosso le cause dell'inadempimento contestato, la sanzione si intende applicata sempre nella misura massima.

Art. 16 – Cause di risoluzione contrattuale

1. Il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. allorché, per qualsiasi causa, cessi l'affidamento diretto dei servizi di cui al presente Contratto; la cessazione, in tal caso, può essere disposta dal Consorzio in qualsiasi momento *fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14*;
 - b. in caso di inadempimento degli obblighi e/o divieti previsti all'articolo 5 (subappalto o cessione contratto) ovvero in caso di ripetuti e reiterati inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione nel massimo importo per tre volte nel corso di uno stesso anno;
 - c. in caso di mancata approvazione del Piano Tecnico Finanziario da presentare al Consorzio da parte della Società.

Art. 17 – Controversie e clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è devoluta al giudizio arbitrale rituale di un collegio composto da tre membri.
2. I membri sono nominati da ciascuna delle parti sottoscrittrici il presente Contratto ed il terzo di comune accordo tra le medesime.
3. In caso di disaccordo per la nomina del terzo arbitro, provvede il Presidente del Tribunale di Verbania.

Art. 18 – Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13.01.1986, con spese a carico della Società.

**Per il Consorzio Obbligatorio
di Bacino Valle Ossola
Dr. Roberto Righetti**

**Per la
Valle Ossola S.p.A.
Dr. Ing. Rodolfo Signorini**

ALLEGATO TECNICO

DATI TERRITORIALI E DEMOGRAFICI

Il territorio entro il quale il Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola svolge le funzioni di governo e pianificazione ai sensi della L.r.n°24/2002 include le seguenti trentuno Amministrazioni Comunali:

Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette.

Nella tabella n°1 si riepiloga la popolazione residente nel territorio consortile e quella equivalente, per la cui determinazione si intende applicata la formula:

$$P_{eq} = P_R + PC_{tot}/365 + A_{nr} \times G_{occ} \times CF_m/365$$

dove:

- P_{eq} = popolazione equivalente
- P_R = popolazione residente
- PC_{tot} = presenze complessive in esercizi alberghieri ed extra alberghieri
- A_{nr} = numero di abitazioni occupate da non residenti
- G_{occ} = giorni di occupazione
- CF_m = composizione familiare media

TABELLA n°1 popolazione residente/equivalente nel territorio consortile (dati anno 2004)

COMUNE	Popolazione residente	Popolazione equivalente			
			Montecrestese	1.197	1.227
			Montescheno	453	494
Antrona Schieranco	539	724	Pallanzeno	1.205	1.213
Baceno	950	1.256	Premia	597	836
Bannio Anzino	567	662	Re	797	920
Beura Cardezza	1.367	1.385	Santa M. Maggiore	1.225	2.066
Bognanco	296	515	Seppiana	178	203
Calasca Castiglione	758	890	Toceno	759	1.030
Ceppo Morelli	387	523	Trasquera	238	314
Craveggia	733	1.200	Trontano	1.705	1.787
Crevoladossola	4.763	4.851	Vanzone con S.Carlo	494	637
Crodo	1.486	1.892	Varzo	2.200	3.012
Domodossola	18.475	18.891	Viganella	189	247
Druogno	957	1.237	Villadossola	6.913	6.913
Formazza	453	649	Villette	254	254
Macugnaga	649	1.344	TOTALI	53.712	60.587
Malesco	1.473	1.938			
Masera	1.455	1.477			

RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN AREE OMOGENEE

*Comuni con territori prevalentemente ubicati nel fondovalle principale
e ad urbanizzazione concentrata*

Area omogenea 1 - Comuni ad alta concentrazione abitativa

- sotto area A – Domodossola;
- sotto area B - Villadossola e Crevoladossola.

Area omogenea 2 - Comuni a prevalente concentrazione abitativa del fondovalle

- Pallanzeno, Beura Cardezza, Trontano, Masera e Montecrestese.

Comuni con estesi territori montani a media - forte dispersione abitativa

Area omogenea 3

- sotto area A - Valle Antigorio e Formazza (Comuni di Crodo, Baceno, Premia e Formazza)
- sotto area B - Valle Divedro e Valle Bognanco (Comuni di Bognanco, Trasquera e Varzo)

Area omogenea 4

- sotto area A - Valle Antrona (Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella) e Valle Anzasca (Comune di Calasca Castiglione)
- sotto area B - Valle Anzasca (Comuni di Bannio Anzino, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone con San Carlo)

Area omogenea 5

- sotto area A - Valle Vigezzo (Comuni di Druogno, Toceno, Santa Maria Maggiore)
- sotto area B – Valle Vigezzo (Comuni di Craveggia, Malesco, Re e Villette)

SCHEDA DI DEFINIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Area omogenea 1

- sotto area A – Domodossola;
- sotto area B - Villadossola e Crevoladossola.

SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

area urbana, compreso centro storico, e periurbana: domiciliare

area periferica, comprese nuclei frazionali e case sparse: contenitori collettivi di prossimità

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTI:

indifferenziato: 1/settimana ut.domestiche – 2/settimana ut. non domestiche

carta: 1/settimana

cartone: 2/settimana solo per ut. non domestiche

plastica: 1/settimana

multimateriale: 1/settimana

frazione organica: 2/settimana

scarti vegetali: 1/settimana

ingombranti: 4/settimana (domodossola) – 1/settimana (crevoladossola)

indumenti dismessi: 1/settimana

pile esauste ed accumulatori: a chiamata

farmaci: a chiamata

SERVIZI ACCESSORI:

raccolta, entro cassone scarrabile, rifiuti da spazzamento stradale e trasporto ad impianto

mercati fissi

lavaggio contenitori

gestione area comunale di conferimento (ecocentro)

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI sotto area A – Domodossola

Rifiuto/contenitori	25/50 70 lt	trespoli	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1000 lt	1300 lt	1700/ 2000 lt
Indifferenziato	7	-	14	201	-	21	130	247	11
Carta	2.209	-	3	708	-	93	41	6	8
Plastica	sacchi	439	-	4	9	6	76	4	87
Multimateriale	1.806	-	135	488	32	-	1	-	-
Frazione organica	1.621	-	177	384	-	6	-	-	-
Scarti vegetali	sacchi	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI sotto area B – Villadossola/Crevoladossola

Rifiuto/contenitori	25/50 70 lt	trespoli	120 lt	240 lt	360 lt	660 lt	1000 lt	1300/ 1600 lt	1700/ 2000 lt
Indifferenziato	3	-	-	64	-	7	110	128	11
Carta	1.859	-	4	395	-	21	8	2	6
Plastica	sacchi	152	6	3	43	1	21	5	46
Multimateriale	1.686	-	151	187	-	15	-	-	-
Frazione organica	1.284	-	153	146	-	-	-	-	-
Scarti vegetali	sacchi	-	-	-	-	-	-	-	-

Area omogenea 2

- Pallanzeno, Beura Cardezza, Trontano, Masera e Montecrestese.

SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

Cassonettizzazione stradale e contenitori collettivi di prossimità

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Pallanzeno – 104/anno

Beura Cardezza – 101/anno

Trontano – 156/anno

Masera – 101/anno

Montecrestese – 104/anno

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO DIFFERENZIATO

Carta – 15/anno

Multimateriale – 15/anno

Plastica – 15/anno

Cartone (presso utenze non domestiche) – 24/anno Trontano

SERVIZI ACCESSORI

- Lavaggio/manutenzione contenitori
2/anno Pallanzeno, Beura Cardezza
3/anno Trontano, Masera, Montecrestese

- Raccolta rifiuti ingombranti

Pallanzeno – 12/anno

Beura Cardezza – 3/anno

Trontano – 6/anno

Masera – 4/anno

Montecrestese – 3/anno

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Distribuzione contenitori per rifiuti	Fondo valle (Beura Cardezza, Masera, Montecrestese, Pallanzeno, Trontano)
	R.u.i.
Carta mista	51
Multimateriale	69
Plastica	55
F.o. (composter)	147
TOTALE	6 8 4

Area omogenea 3

- sotto area A - Valle Antigorio e Formazza (Comuni di Crodo, Baceno, Premia e Formazza)
- sotto area B - Valle Divedro e Valle Bognanco (Comuni di Bognanco, Trasquera e Varzo)

SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

Cassonettizzazione stradale e contenitori collettivi di prossimità

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Crodo – 104/anno

Baceno – 104/anno

Premia – 68/anno

Formazza – 68/anno

Bognanco – 101/anno

Trasquera – 65/anno

Varzo – 156+24/anno

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO DIFFERENZIATO

Carta – 15/anno

Multimateriale – 15/anno

Plastica – 15/anno

Cartone (presso utenze non domestiche) – 24/anno Bognanco, Varzo

SERVIZI ACCESSORI

- Lavaggio/manutenzione contenitori
2/anno Bognanco, Varzo
- Raccolta rifiuti ingombranti
6/anno Bognanco, 24/anno Varzo
- Gestione centro di conferimento intercomunale
Ecocentro di Premia

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Distribuzione contenitori per rifiuti	Valle Formazza (Baceno, Crodo, Formazza, Premia)	Valle Bognanco (Bognanco) e Valle Divedro (Varzo, Trasquera)
R.u.i.	279	177
Carta mista	44	31
Multimateriale	104	43
Plastica	37	31
F.o. (composter)	44	47
TOTALE	508	329

Area omogenea 4

- sotto area A - Valle Antrona (Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana e Viganella) e Valle Anzasca (Comune di Calasca Castiglione)
- sotto area B - Valle Anzasca (Comuni di Bannio Anzino, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone con San Carlo)

SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

Cassonettizzazione stradale e contenitori collettivi di prossimità

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Antrona Schieranco – 69/anno

Montescheno – 69/anno

Seppiana – 69/anno

Viganella – 69/anno

Calasca Castiglione – 68/anno

Bannio Anzino – 68/anno

Ceppo Morelli – 68/anno

Macugnaga – 125/anno

Vanzone con San Carlo – 68/anno

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO DIFFERENZIATO

Carta – 15/anno

Multimateriale – 15/anno, (Antrona Schieranco affidamento comunale a terzi)

Plastica – 15/anno

SERVIZI ACCESSORI

- Lavaggio/manutenzione contenitori
2/anno Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo
- Raccolta rifiuti ingombranti
- Gestione centro di conferimento intercomunale
Ecocentri di Viganella e Bannio Anzino

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Distribuzione contenitori per rifiuti	Valle Antrona	Valle Anzasca
	(Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella)	(Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone S. Carlo)
R.u.i.	105	287
Carta mista	17	40
Multimateriale	12	64
Plastica	19	26
F.o. (composter)	14	14
TOTALE	167	431

Area omogenea 5

- sotto area A - Valle Vigizzo (Comuni di Druogno, Toceno, Santa Maria Maggiore)
- sotto area B - Valle Vigizzo (Comuni di Craveggia, Malesco, Re e Villette)

SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI

Cassonettizzazione stradale e contenitori collettivi di prossimità

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Druogno (affidamento comunale a terzi)

Toceno - 182/anno

Santa Maria Maggiore - 195/anno

Craveggia -138/anno

Malesco -195/anno

Re - 141/anno

Villette - 84/anno

FREQUENZE DI RACCOLTA RIFIUTO DIFFERENZIATO

Carta - 15/anno

Multimateriale - 15/anno, (Druogno affidamento comunale a terzi)

Plastica - 15/anno

SERVIZI ACCESSORI

- Lavaggio/manutenzione contenitori
- Raccolta rifiuti ingombranti
24/anno Santa Maria Maggiore, Malesco

DOTAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Distribuzione contenitori per rifiuti	Valle Vigizzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Villette)
	R.u.i.
Carta mista	68
Multimateriale	63
Plastica	46
F.o. (composter)	85
TOTALE	6 8 7